1863.
13 Maggio
N°. 27.

Senato del Regno.

Seduta privata del 13 Maggio 1863

Presidenza del V.e Presidente Siloppis

Il Presidente comunica ~~al Senato~~ le domande inoltrate al Senato per il posto di Bibliotecario, e prima che si proceda alla nomina in pubblica adunanza in conformità del disposto dall'art. 108 del Regolamento generale del Senato crede opportuno che in seduta privata, come altre volte si è praticato, siano forniti gli opportuni ragguagli sopra i postulanti per servire di norma ai Senatori nella loro determinazione.

Il Segretario Sen.e Librario a nome dell'Ufficio di Presidenza dà pertanto lettura della relazione da lui compilata d'incarico della Presidenza, non che degli articoli in aggiunta al Regolamento del Senato per il bibliotecario e la biblioteca che si inseriscono a calce del presente /(Vedi allegati A e B./

Alcuni Senatori manifestano il desiderio di conoscere l'età dei postulanti, al che per taluni di essi si soddisfa dal Sen.e Cibrario, ma siccome per alcuni sarebbe ancora ignota perchè non indicata nelle rispettive domande, e d'altronde importa che prima di addivenire ad una definitiva risoluzione ogni

2

Senatore possa assumere informazioni
sull'idoneità e sopra le circostanze tutte
che possono determinare il suo voto sulla
proposta di uno dei Senatori; il Senato
delibera di rimandare ad altra seduta
privata l'esame delle domande per la
nomina di bibliotecario la quale non
debba aver luogo fuorchè dopo trascorsi
otto giorni.

Delibera in secondo luogo di far stam-
pare e distribuire a tutti i Senatori
il progetto di regolamento per il bibli-
tecario e la biblioteca con riserva di
fissare l'epoca per l'esame del medes.

Il Presidente comunica in fine i dispacci
telegrafici ricevuti dal Prefetto di Salerno
contenenti ragguagli sugli onori funebri
resi a Ruggiero Settimo e partecipa che il
Consiglio di Presidenza avrebbe designato
il giorno 2 del prossimo Giugno per la
celebrazione dei funerali nella Basilica
dei SS. Maurizio e Lazzaro, giorno che
sarebbe più conveniente perchè corrispon-
de al trigesimo da quello della morte,
Ed il Senato approva.

Il Vice Presidente
Scialoja
Il Segretario
Amulfo.

A

È noto al Senato come in seguito alla legge che vieta il cumulo degli impieghi il dott. cav.re Filocchia abbia rinunziato l'ufficio che da molti anni copriva di bibliotecario di quest'illustre assemblea.

Il Consiglio di Presidenza dovendo ~~per~~ per debito del proprio ufficio ~~provvedere alla nomina del Segretario proponga~~ designare alla scelta del ~~Consiglio~~ Senato quelli fra i candidati nei quali concorrono i requisiti richiesti per occupare degnamente una carica sì importante, comincierà dal premettere non trattarsi qui di una Biblioteca per la quale occorrono profonde cognizioni bibliografiche non punto né poco in essa essere raccolti né libri d'ogni genere né [illegible] edizioni di classici, né alcuna qualità di libri rari, ma dovendo invece la Biblioteca del Senato essere compiutamente fornita di tutto ciò che alla materia legislativa ed amministrativa si appartiene, di libri di Diritto pubblico internazionale e costituzionale, di Economia politica, Statistica e simili, non che delle discussioni delle assemblee legislative di quei paesi che sono retti a forme di Governo eguale

al nostro ~~ad~~ dal nostro non troppo difficile
Considerata sotto questo punto di vista la nomina
del bibliotecario, cui deve provvedere il
Senato, si gode l'animo di poter affer-
mare che tutti e quattro i concorrenti
a tale ufficio hanno quale in maggiore
quale in minor grado, titoli sufficienti
Sieno in ordine di data delle petizioni
Il proposto l'Avvocato Lorenzo Francesco
Cossato, Laureato in Pisa nel 1835 —
ammogo al pubblico patrocinio nel
1839, domiciliato in Torino dal 1836
che ha prestato utili servizi come Scrittore
di lettere italiane nei principali Fo-
=glietti maschili e femminili di questa
Capitale, ed è autore di due operette —
Sulla lingua e sulla pronunzia italiana

Viene in secondo luogo il Sig.r
Abate D. Giovanni Boglino aggiunto
alla Biblioteca dell'Università di Torino
il quale invoca la pratica acquistata in
quindici anni di lodate servizi prestati
nell'ufficio di Sotto bibliotecario, cioè
nella Biblioteca Torinese

Terzo a rassegnare il suo ricorso fu
il Professore Cav.re Giò Battista Adriani
Bibliotecario regolare Sovrannumero, deputato
agli Studj di Storia Patria, il quale ha
già acquistato un nome onoratissimo

nelle scienze storiche per molte ed erudite opere da lui pubblicate, per lungo studio d'archivj, per viaggi scientifici eseguiti

Ultimo a ricorrere fu l'avvocato Cesare Bodini, il quale mette in compagnia le studi letterarj e scientifici da lui coltivati insieme con quelli della Giurisprudenza, i saggi che ne diede al pubblico colle opere letterarie e politiche pubblicate, la storia universale e la Geografia insegnate per ben sei anni in parecchi collegj municipali dello Stato, la quale ebbe l'impiegato in applicativa che ricevette in seguito a sua domanda mutata da circostanze di famiglia, opportune senza disperdere, ed in fine l'impiego che tenne per alcun tempo d'applicato alla Biblioteca della Camera dei Deputati.

Il compito dell'Ufficio di Presidenza si restringe a deliberare che niuno di questi candidati sarebbe immeritevole del favore che implora. Sta alla sapienza del Senato il deliberare, valutando i titoli e le condizioni presentate di ciascuno, a quale d'essi candidati si debba dare la preferenza

Non puo' per altro omettere il Com.o di Presidenza di far presente al Senato la somma convenienza di deputare una commissione che sorvegli l'andamento del servizio affidato al bibliotecario che proponga le norme con cui procedere al regolare inventario della libreria, degli archivi, che riconosca di quali opere difetta la biblioteca

e ne ordini frequenti, onde quali frutti opere
che si vanno tutodì pubblicando nei due
mondi possano interessare gli studi dei membri
del Senato, e intenda a procacciarle, dando
per tutto ciò le istruzioni e gli ordini opportuni
al bibliotecario.
Nel caso che il Senato tacesse comunicazione
opportuna sulle proposte, il Consiglio di
Presidenza avrebbe l'onore di segnare alla
vostra sanzione i seguenti articoli addizionali
al Regolamento:

B

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861-62

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI APPENDICE

AL REGOLAMENTO GENERALE DEL SENATO

Della Biblioteca e del Bibliotecario Archivista

L'art. 108 *del regolamento, approvato in seduta del* 7 *maggio* 1861 *è abrogato, e vengono al medesimo sostituite le seguenti disposizioni.*

1.

Una Commissione composta di 5 senatori sopraintende al buon andamento della Biblioteca.

Tale Commissione si compone del Presidente del Senato, o del Vice Presidente che ne fa le veci, di uno dei segretari, di uno dei questori, ambedue da designarsi dall'Ufficio di Presidenza, e di due senatori eletti in principio d'ogni sessione dal Senato.

2.

Il Bibliotecario non deve farè acquisti di libri, nè prendere abbuonamenti ai giornali, senza la preventiva autorizzazione della Commissione per la Biblioteca, ma deve limitarsi a rassegnare alla detta Commissione le relative proposte che credesse opportune ed utili.

La Commissione nel concedere l'autorizzazione dovrà tenersi nei limiti della somma portata in Bilancio.

Non si faranno abbuonamenti se non ai giornali che trattano d'interessi generali esclusi quelli meno importanti.

3.

È dovere del Bibliotecario:

1° di custodire e classificare i libri ed i giornali che compongono la biblioteca;

2° di compilare il catalogo che sarà tenuto sempre al corrente mediante l'aggiunta di annui supplementi da stamparsi coll'annuenza della Commissione di sorveglianza;

3° di curare l'esecuzione di quanto sarà dalla medesima ordinato;

4° di provvedere alla legatura dei libri, alla distribuzione a ciascheduno dei senatori, tanto presenti che assenti dalla sede del Parlamento, delle leggi pubblicate, e di tutti gli stampati d'uffizio, compresa la Gazzetta Ufficiale.

È coadiuvato nel disimpegno del suo ufficio da un *assistente alla Biblioteca*, il quale è posto sotto l'immediata sua dipendenza.

4.

Il Bibliotecario archivista veglia alla conservazione ed alla distribuzione delle lettere, e dei giornali diretti ai senatori, e provvede a che, mediante rimborso del valore, i senatori abbiano sempre dei franco bolli a loro disposizione.

Le lettere ed i giornali che non fossero ritirati alle ore 5 pomeridiane di ciascun giorno saranno per cura dell'Archivista fatti recapitare al domicilio dei senatori.

5.

Il Bibliotecario, quale Archivista, è incaricato della classificazione di tutte le carte e documenti relativi agli atti del Senato, della formazione d'una tavola analitica dei medesimi, e specialmente pei rendiconti delle discussioni pubbliche, ed ove ne sia ordinata la stampa ne sorveglia l'esatta esecuzione, forma il repertorio di tutto l'Archivio, provvede alla spedizione delle copie autorizzata dal Presidente del Senato, degli atti deposti negli archivii e delle richieste d'informazioni.

6.

Gli atti dello stato civile della Reale famiglia sono deposti in uno speciale forziere chiuso con tre chiavi, di cui una è ritenuta dal Presidente del Senato, la seconda da uno dei Questori e la terza dall'Archivista.

4

Ogni qualvolta occorra di introdurre nel detto forziere nuovi documenti ovvero di estrarne di quelli esistenti, verrà compilato, da uno dei Segretari del Senato, apposito verbale, da firmarsi dai tre ritentori delle chiavi e dall'estensore del medesimo.

7.

La Biblioteca e le sale di lettura sono accessibili in tutto l'anno nelle ore determinate dal Senato.

8.

I Senatori hanno diritto di consultare tutte le opere che si trovano nella Biblioteca, ed inoltre la facoltà d'esportare dalla medesima i libri di cui faranno richiesta, purchè questi non si riferiscano alle materie che trovansi in esame od in discussione al Senato.

Nessuno dei giornali od opuscoli posti in lettura nelle sale a ciò destinate può essere esportato.

9.

I Senatori che intendano consultare un'opera, ovvero toglierla a prestito, debbono rivolgersi al Bibliotecario a cui spetta di consegnarla ai richiedenti, e di rimetterla a suo luogo allorchè sarà restituita.

10.

Il Senatore che esporta libri dalla Biblioteca dovrà rilasciarne ricevuta sul registro a ciò destinato. Si

enuncierà nella ricevuta il titolo dell'opera, il numero dei volumi, e lo stato loro al momento della consegna. Effettuata la restituzione dovrà annullarsi la ricevuta in presenza del Senatore che la firmò.

11.

Non è lecito di prendere più d'un'opera intera per volta, e di ritenerla, se durante la sessione, per più di 10 giorni, e se nell'intervallo della medesima per più d'un mese.

Compiuto il termine sovra prefisso senza che abbia avuto luogo la restituzione, il Bibliotecario dovrà con lettera richiamare i libri esportati.

I Senatori cui occorresse ritenere per un più lungo spazio di tempo qualche opera dovranno farne domanda alla Commissione per la Biblioteca.

Ogni qualvolta occorra ad un Ufficio Centrale di consultare qualche opera data ad imprestito ad un Senatore, questi dovrà restituirla a semplice richiesta del Bibliotecario.

12.

In caso di smarrimento o di alterazione di qualche volume, il Senatore che ebbe in prestito l'opera dovrà surrogarlo a sue spese, ed ove non potesse aver luogo la surrogazione, ritirerà gli altri volumi e restituirà l'opera intiera.

13.

Nessun estraneo può essere ammesso a valersi della Biblioteca del Senato, nè delle sale di lettura e dei giornali.

14.

Gli articoli precedenti prenderanno i numeri successivi al N. 107 del Regolamento generale ai quali faranno seguito gli articoli attuali dal N. 109 al 112.